

## Regione Liguria

# BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE

## IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 299 del 28/03/2022

## EMANA

Il presente bando che stabilisce i requisiti dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi relativi al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9/12/1998 n. 431 come modificato dall'art. 2 della Legge 23/05/2014 n. 80 (Fondo Sociale Affitti)

## ARTICOLO 1 REQUISITI DI ACCESSO

- 1) Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.
- 2) Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi sito nel Comune di Finale, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.
- 3) Non sono ammesse richieste di contributo relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o ad alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.
- 4) Non sono ammesse richieste relativamente a contratti di locazione il cui canone annuo sia superiore a € 8.400,00 per accedere a contributo regionale.
- 5) Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40 e in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
  - residenza anagrafica nel Comune di Finale Ligure (nell'alloggio per cui si richiede il contributo);
  - titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo con esclusione delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 e A/10 o degli immobili con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
  - non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n.613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art. 3 comma 1 lettere b) e c) della L.R n. 10/2004 e s.m.), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
  - non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (**€ 125.670,01**);
  - non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
  - valore dell'**ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito al nucleo familiare, non superiore a **€ 16.700,00**; ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto l'anno precedente superiore al 25%, in ragione dell'emergenza Covid-19;

La riduzione del reddito a cui sopra può essere certificata attraverso il confronto dell'importo della certificazione ISEE 2022-2021 o in alternativa mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

- effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare nell'annualità 2021 dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti -posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale- sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

## **ARTICOLO 2 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Ai fini del predetto calcolo si considera il canone pattuito nel contratto di locazione, il quale in ogni caso non può essere superiore a € **8.400,00=**;

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente;

**Non è cumulabile con il contributo FSA 2021 la quota del reddito o della pensione di cittadinanza** di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni, della legge 28 marzo 2019 n. 26 destinata alla copertura del canone; Il Comune, una volta erogato il contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Rdc per la quota destinata all'affitto.

## **ART. 3 ELEMENTI DI FLESSIBILITA'**

Si introducono elementi di flessibilità rispetto ai parametri di cui all'art. 2. In particolare:

- a) I contributi riconosciuti e destinati ai conduttori verranno, in caso di morosità relativa all'anno 2021, erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, in forma coordinata con le condizioni previste dal Fondo inquilini morosi incolpevoli.

I nuclei dovranno essere destinatari di un avviso di sfratto per morosità, aver in corso un contratto di locazione regolarmente registrato.

Per "**morosità incolpevole**" il Fondo intende quella "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare da ricondurre ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2020 ammette anche i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una **autocertificazione** nella quale dichiarino, in ragione dell'**emergenza Covid-19**:

- di aver subito una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% **che** può essere certificata attraverso il confronto dell'importo della certificazione ISEE 2022-2021 o, in alternativa, attraverso il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
  - di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.
- h) Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del *de cuius* richiedente e che continuano a condurre l'alloggio; in tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato.

#### **ARTICOLO 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E AMMISSIONE**

1. Le domande, redatte su Modello A) allegato al presente Bando, debitamente compilate e sottoscritte dai richiedenti, potranno essere presentate dal **28 marzo 2022 al 6 maggio 2022 ore 12** presso l' Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure Via Pertica 29
2. È altresì possibile inoltrare le suddette domande anche mediante **posta elettronica certificata, fino a venerdì 6 maggio 2022– ore 23.59.59** – PEC indirizzata a [comunefinaleligure@legalmail.it](mailto:comunefinaleligure@legalmail.it)
3. Il Comune di Finale Ligure non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei partecipanti, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. I moduli da compilare sono scaricabili dal sito internet del Comune di Finale Ligure o si possono ritirare presso la sede del Comune di Finale Ligure.
5. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori, così come previsto dalle vigenti normative e in particolare riguardo all'emergenza Covid 19 si comunica che le pratiche saranno gestite preferibilmente con modalità telematiche e telefoniche. L'accesso diretto dell'utenza presso gli sportelli avverrà esclusivamente previo appuntamento telefonico e nel rispetto delle misure di sicurezza previste.
6. Si potranno ricevere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri Finale Ligure 019-6890286/245 o mediante email [ufficiocasa@comunefinaleligure.it](mailto:ufficiocasa@comunefinaleligure.it)
7. Successivamente l'Ufficio accerterà l'ammissibilità, la completezza e la regolarità delle domande, quindi provvederà ad espletare le verifiche a campione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 403/98, con le modalità di cui al seguente art. 7.
8. Saranno **escluse d'ufficio** le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari, incomplete, contraddittorie, presentate oltre la scadenza del termine o che in base ai controlli sopra effettuati risulteranno non veritiere. Della esclusione sarà data comunicazione agli interessati.

#### **ARTICOLO 5 GRADUATORIA**

1. Espletate le incombenze di cui al punto precedente, l'Ufficio provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto.
2. Tale graduatoria non sarà pubblicata nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy ma conservata presso gli uffici comunali. I cittadini che hanno presentato l'istanza riceveranno l'esito con l'ammontare del contributo o il motivo del diniego .

#### **ARTICOLO 6 ADEMPIMENTI**

1. Comune di Finale Ligure predisporrà in base ai predetti fondi gli atti conseguenti per l'erogazione degli importi agli aventi titolo collocati in graduatoria, nel rispetto delle leggi e del Regolamento comunale in materia di bilancio.
2. Nell'ipotesi in cui i fondi assegnati non siano sufficienti a soddisfare integralmente tutte le richieste, i contributi saranno erogati ai richiedenti operando la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nella graduatoria.

#### **ARTICOLO 7 CONTROLLI**

1. Il Comune di Finale Ligure effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
2. In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 Il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.
3. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Finale Ligure, 28/03/2022

Il Segretario Generale  
e Dirigente Area 1  
(Dott.ssa Isabella Cerisola)

ALLEGATI: Modulo Domanda  
Modulo monitoraggio